



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 maggio 2010 (26.05)  
(OR. en)**

**10064/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0077 (NLE)**

---

**COHAF 47  
DEVGEN 167  
RELEX 444  
PROCIV 75  
ALIM 18  
AGRIFIN 17  
AGRI 184**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Gruppo "Aiuto umanitario e alimentare"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio

---

n. prop. Comm.: 8504/10 - COM(2010) 139 definitivo

---

Oggetto : Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999  
- Adozione

---

1. Il 12 aprile 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999<sup>1</sup>.
2. Il 17 maggio 2010 il Gruppo "Aiuto umanitario e alimentare" ha raggiunto un accordo sul testo figurante nell'allegato della presente nota.
3. Il COREPER è pertanto invitato, nella riunione del 27 maggio 2010, a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, la summenzionata decisione il cui testo messo a punto dai giuristi/linguisti figura nel documento 10062/10.

---

<sup>1</sup> Documento 8504/10.

Progetto di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 214, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (di seguito: "la convenzione") è stata conclusa a nome della Comunità con la decisione 2000/421/CE<sup>1</sup> del Consiglio e prorogata con le decisioni del comitato per l'aiuto alimentare nel giugno 2003, nel giugno 2005, nel giugno 2007, nel giugno 2008 e nel giugno 2009, affinché resti in vigore fino al 30 giugno 2010.
- (2) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore fino al 30 giugno 2011.
- (3) La convenzione scade il 30 giugno 2010 e la questione del suo rinnovo verrà sollevata formalmente nella 102a sessione del comitato per l'aiuto alimentare, il 4 giugno 2010.

---

<sup>1</sup> GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

- (4) Nella 101a sessione del comitato per l'aiuto alimentare, il 9 dicembre 2009, alcuni membri hanno espresso la volontà di prorogare la convenzione per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2011. L'Unione europea ha adottato la posizione secondo cui essa si adopererebbe per adottare una decisione relativa al futuro della convenzione nel giugno del 2010 e secondo cui i preparativi potrebbero iniziare subito, *lasciando impregiudicata la posizione formale che sarà comunicata nella 102<sup>a</sup> sessione del comitato per l'aiuto alimentare, nel giugno del 2010.*
- (5) Vi sono due possibili sviluppi in previsione dei quali l'UE dovrebbe preparare una posizione in vista della 102a sessione del comitato per l'aiuto alimentare:
- a) le discussioni tra i membri del comitato per l'aiuto alimentare sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare registrano progressi significativi (cioè diventa ragionevole ritenere che le negoziazioni/rinegoziazioni su una futura convenzione avranno inizio nel corso del 2010) entro la 102a sessione del comitato per l'aiuto alimentare; in tal caso una proroga della convenzione per un ulteriore anno sarebbe l'opzione più appropriata. La Commissione avvierebbe quindi la procedura prevista all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, raccomandando che il Consiglio autorizzi l'apertura dei negoziati e adotti direttive di negoziato; oppure

- b) le discussioni tra i membri del comitato per l'aiuto alimentare sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare non registrano progressi significativi entro la 102a sessione del comitato per l'aiuto alimentare; in tal caso una proroga della convenzione per un ulteriore anno non sarebbe opportuna e la Commissione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dovrebbe opporsi formalmente al raggiungimento di un consenso a favore della proroga della convenzione nell'ambito del comitato per l'aiuto alimentare.
- (6) La Commissione, che rappresenta l'Unione europea in seno al comitato per l'aiuto alimentare, dovrebbe quindi essere autorizzata da una decisione del Consiglio a favorire una proroga della convenzione per un anno, vale a dire fino al 30 giugno 2011, se la condizione espressa alla lettera a) del punto 5 è soddisfatta, oppure, in caso contrario, a opporsi a un consenso a favore di tale proroga nell'ambito del comitato per l'aiuto alimentare,

DECIDE:

*Articolo 1*

La posizione dell'Unione europea nel comitato per l'aiuto alimentare è favorevole alla proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un anno, vale a dire fino al 30 giugno 2011, purché le discussioni tra i membri del comitato per l'aiuto alimentare sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare registrino progressi significativi (cioè diventi ragionevole ritenere che le negoziazioni/rinegoziazioni su una futura convenzione avranno inizio nel 2010) entro la 102ª sessione del comitato per l'aiuto alimentare, che si terrà il 4 giugno 2010.

Se tale condizione non è soddisfatta, la posizione dell'Unione europea è formalmente opposta al raggiungimento di un consenso, nell'ambito del comitato per l'aiuto alimentare, a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato.

*Articolo 2*

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il presidente*